



QUESTURA DI CUNEO

Ufficio di Gabinetto

Tel. 0171/443556

gab.quesr.cn@pecps.poliziadistato.it

Div. Gab./Cat. A4/ 2022

Cuneo, 24 gennaio 2022

Oggetto: Ordinanza di servizio ex art. 37 D.P.R. nr.782/1985.

Emergenza epidemiologica da COVID-19.

D.P.C.M. del 21 gennaio 2022.

Ordinanza Ministro della Salute del 21 gennaio 2022: Piemonte in zona arancione a partire dal 24 gennaio 2022.

Diramazioni interne

Al Sig. Dirigente della Divisione P.A.S.I.	<u>Sede</u>
Al Sig. Capo di Gabinetto	<u>Sede</u>
Al Sig. Dirigente dell'U.P.G.S.P.	<u>Sede</u>

Altri uffici Polizia di Stato

Al Sig. Dirigente della Sezione di Polizia Stradale	<u>Cuneo</u>
Al Sig. Dirigente del Settore Polizia di Frontiera	<u>Limone Piemonte</u>
Al Sig. Responsabile Polizia Postale	<u>Cuneo</u>
Al Sig. Responsabile Posto Polizia Ferroviaria	<u>Cuneo</u>

Diramazioni esterne

Ai Sigg. Sindaci di	<u>Loro Sedi</u>
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza	<u>Cuneo</u>
Ai Sigg. Comandanti Compagnie Carabinieri	<u>Cuneo – Alba – Borgo San Dalmazzo</u> <u>Bra – Fossano – Mondovì – Saluzzo - Savigliano</u>
Ai Sigg. Comandanti della Polizia Locale	<u>Cuneo – Alba – Borgo San Dalmazzo</u> <u>Bra – Fossano – Mondovì – Saluzzo - Savigliano</u>

e, per conoscenza:

Al Sig. Prefetto	<u>Cuneo</u>
Al Sig. Vicario del Questore	<u>Sede</u>
Al Sig. Dirigente Compartimento Polizia Stradale	<u>Torino</u>
Al Sig. Dirigente 1^ Zona Polizia di Frontiera	<u>Torino</u>
Al Sig. Dirigente Compartimento Polizia Postale	<u>Torino</u>
Al Sig. Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria	<u>Torino</u>
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri	<u>Cuneo</u>
Al Sig. Dirigente della Divisione P.A.C.	<u>Sede</u>
Al Sig. Dirigente della Squadra Mobile	<u>Sede</u>
Al Sig. Dirigente dell'U.T.L.P.	<u>Sede</u>

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Immigrazione	<u>S e d e</u>
Al Sig. Dirigente della D.I.G.O.S.	<u>S e d e</u>
Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Personale	<u>S e d e</u>
Ai Sigg. Funzionari di Turno	<u>S e d e</u>

Con il superamento dei parametri previsti per il cambio di colore, l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 gennaio 2022 ha previsto il passaggio della Regione Piemonte alla zona arancione a partire da oggi, 24 gennaio 2022.

L'ingresso in zona arancione per le persone vaccinate non comporterà nessuna privazione e ulteriori restrizioni nelle attività quotidiane e nella loro socialità, mentre i non vaccinati dovranno rispettare quanto sotto delineato, poichè, oltre alle norme della zona gialla, in quella arancione è previsto:

- Super Green pass obbligatorio per:
 - ✓ accedere ai negozi dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi, dove l'accesso è libero),
 - ✓ praticare sport di contatto all'aperto,
 - ✓ partecipare ai corsi di formazione in presenza.
- Spostamenti possibili all'interno del proprio Comune ma quelli verso gli altri Comuni o fuori Piemonte **NON sono consentiti** a chi non ha il Green Pass (anche quello base - tampone) salvo motivate ragioni di lavoro, necessità e salute (con modulo di autocertificazione). E' possibile, per coloro che abitano in Comuni inferiori a 5.000 abitanti lo spostamento verso altri Comuni entro 30 km, eccetto i capoluoghi di provincia.

*/**/**/*

Inoltre, con D.P.C.M. del 21 Gennaio 2022 sono stati definiti i settori per accedere ai quali, dal 1° febbraio p.v., non servirà il Green Pass, in relazione al Decreto Legge nr. 1 del 7 gennaio 2022.

Il provvedimento governativo ha individuato le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass.

La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

- 1) per esigenze alimentare e prima necessità (commercio al dettaglio come da allegato al D.P.C.M.);
- 2) per esigenze di salute (sempre consentito l'accesso per approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura);
- 3) per esigenze veterinarie;
- 4) esigenze di sicurezza (consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di Polizia e delle Polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti);

5) esigenze di giustizia (consentito l'accesso agli uffici giudiziari e dei servizi socio-sanitari esclusivamente per casistiche urgenti ed indifferibili).

Alla luce di quanto sopra, le **SS. LL.** avranno cura di continuare ad assicurare, ognuno nell'ambito della propria competenza e i **Sigg. Sindaci** in qualità di Autorità Locale di P. S., mediante le dipendenti Polizie Locali, le attività di verifica del rispetto delle misure di prevenzione del contagio secondo quanto già disposto con l'ordinanza prot. 1930 del 14 gennaio 2022, assicurando la massima diffusione tra il personale operante delle misure previste per le **aree arancioni** e delle disposizioni del D.P.C.M. in argomento.

Per i servizi disciplinati con la presente, di durata non inferiore alle quattro ore consecutive, spetterà l'indennità di O.P agli equipaggi **dedicati allo specifico servizio "anti Covid"**.

Il numero di unità impiegate e l'esito delle attività di controllo dovranno essere comunicati, come di consueto a questo Ufficio di Gabinetto per la formalizzazione dell'ordinanza settimanale di indennità di O. P. e le comunicazioni di rito.

Il personale impiegato nel corso dei servizi dovrà porre massima considerazione alla propria incolumità, indossando i dispositivi di protezione ed adottando le note norme igienico-sanitarie.

D'ogni evenienza di rilievo si prega informare prontamente questo Ufficio di Gabinetto, nella persona del Funzionario di turno.

Si allega il D.P.C.M. del 21 gennaio 2022.

IL QUESTORE
(Parisi)



TR



Al Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante *“Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”*;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 7, concernente disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante *“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, in particolare l'articolo 1, in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19”*;

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*, che ha esteso l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

VISTO l'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che stabilisce che fino al 31 marzo 2022, nell'ambito del territorio nazionale, l'accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e



Al Presidente del Consiglio dei ministri

finanziari e alle attività commerciali è consentito solo ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021;

VISTO, altresì, che la lettera b), del comma 1-*bis*, dell'articolo 9-*bis*, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021 così come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la individuazione delle esigenze essenziali e primarie della persona, per soddisfare le quali è possibile accedere senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante "*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RITENUTO necessario individuare le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge e che la necessità di tale individuazione sussista solo per i servizi e per le attività che non si svolgono all'aperto, non essendo richiesto il possesso di una delle suddette certificazioni verdi COVID-19 per le attività all'aperto a eccezione dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

CONSIDERATO che nell'attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona da garantire anche senza il possesso di una delle certificazioni



Al Presidente del Consiglio dei ministri

verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale;

SULLA PROPOSTA del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione;

DECRETA:

ART. 1

1. Ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9-*sexies*, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonché quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-*bis*, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti:

- a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato del presente decreto;
- b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*;
- c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all'allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Roma, 21 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro della salute

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro della giustizia

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro per la pubblica amministrazione



Il Presidente del Consiglio dei ministri

ALLEGATO

Attività commerciali di vendita al dettaglio

(art. 1, comma 1, lettera a))

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, *discount* di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

